



COMUNE DI AGEROLA
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg.

Data 27.07.2015

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC (IMU-TASI-TARI) –
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO
2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **10:35**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	Ruocco Matteo	X	
2	Buonocore Andrea	X	
3	Acampora Salvatore	X	
4	Fusco Maurizio	X	
5	Avitabile Paolo		X
6	Naclerio Tommaso	X	
7	Milo Regina	X	
8	Mannini Giuseppe	X	
9	Panariello Giancarlo		X
10	Cuomo Giuseppe		X
11	Florio Matteo	X	
12	Acampora Luigi		X

Assegnati n. 12	Presenti n. 08
In carica n. 12	Assenti n. 04

E' presente altresì il **Sindaco prof. Luca Mascolo** che, constatato il numero legale per la validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il **Segretario Comunale dott.ssa Paola Pucci**.

E' assente l'assessora dott.ssa Giuseppina Mandara.

La seduta è pubblica.

Consigliere Andrea Buonocore: Procedo alla lettura dei passaggi principali della proposta e ne chiedo l'approvazione.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Prima di procedere alla discussione devo comunicare al consiglio che per un errore di battitura nella proposta all'attenzione del consiglio che pur essendo stata calcolata con attenzione la percentuale della copertura dei costi del servizio TASI era stato scritto 373 al posto di 333 mila ovviamente la percentuale del 97,5% sarebbe uscita una percentuale superiore al 100 % addirittura al 147 % quindi di conseguenza si capisce che era un errore di trascrizione, come pure c'era un refuso in ultima pagina sulla 4 rata al saldo è scritto 16 febbraio 2016 invece che 16 febbraio 2015. Tanto vi dovevo, chi chiede la parola?

Consigliere Florio Matteo: Sindaco, mi potete ripetere la correzione?

Sindaco prof. Luca Mascolo: Allora, a pagina 5, dove sta articolata alla fine della TASI totale costi 733.616,00 nella prima proposta posta agli atti era 773 e siccome il gettito previsto è 770 mila la percentuale non sarebbe correttamente indicata 45 e 27 il che fa capire che ci stava un errore di battitura materiale ma sarebbe stato 100,47 % .

Consigliere Matteo Florio: ... Allora il gettito TASI previsto ...

Sindaco prof. Luca Mascolo: Non è cambiato nulla, rimane ed è, 770 il totale costi per errore invece del 3 è stato scritto 7 invece di 733 era uscito 373 e la percentuale era stata calcolata correttamente nel documento iniziale 95,27 se no sarebbe stato 100,47 se era 733 perché superando i costi avremmo avuto una percentuale superiore

Consigliere Florio Matteo: Quello che ha detto era la cosa che mi ero appuntato perché i numeri non quadravano però ritengo che se prendiamo quello che veniva fuori dal prospetto esattamente 773.616 e i costi totali e il gettito 770 alla copertura era 95 e secondo la matematica stavamo quasi prossimi al 100 % e alla proposta che ci stava agli atti riportava dei numeri che non corrispondono

Sindaco prof. Luca Mascolo: Consigliere, sta discutendo di una cosa che ho già preannunciato, possiamo entrare nella sostanza.

Consigliere Florio Matteo: Sindaco, prima di tutto non vorrei essere interrotto. Ripeto, dalla proposta agli atti del consiglio comunale, veniva fuori che i costi totali della TASI ammontavano a 773.616,90 con il gettito invece previsto da parte della TASI 770 mila la percentuale di copertura secondo me era pari al 99 % dopo che il sindaco giustamente ha riferito che ci è stato un errore su questa somma di questa tabella non poteva venire fuori 773 mila ma viene fuori 733.616,90 con oggi noi abbiamo esattamente una copertura ad oggi se rimaniamo questi numeri che dalla somma vengono fuori abbiamo una copertura e vuol dire che il cittadino su questi servizi indivisibili copre attraverso le proprie tasse se vogliamo farlo capire il 105 per cento significa che noi pensavamo di spendere 733 invece ne incameriamo 770 mila andando a pagare oltre di quello che andiamo a spendere e significa che il comune su questi servizi indivisibili andrà a fare cassa di 40 mila euro non so preciso ma i cittadini devono sapere che il comune fa cassa, noi eravamo fortemente polemici sull'introduzione della Tasi e ritengo ancora oggi di esserlo alla pari perché ci sono comuni anche più piccoli di noi che non hanno ritenuto opportuno istituire la Tasi e ritengo che proprio il momento di forte difficoltà questo è stato un errore lo detto l'anno scorso e come lo è quest'anno e ripeto e quest'anno il comune andrà a far cassa visto che la differenza di 40 mila euro andranno nelle casse del comune, e su questo so di non essere smentito per il momento mi fermo e mi riservo di intervenire

Consigliere Tommaso Naclerio: Credo che l'argomento sia di importanza notevole visto che parliamo di applicazione di aliquote e trovo abbastanza stucchevole la polemica che sta sollevando il consigliere Florio, che non fa altro che fare demagogia andando a speculare su un argomento sensibile e fare confronti con comuni che non hanno la Tasi e fa riferimento a comuni che hanno la possibilità di andare a trovare copertura per la mancanza di applicazione della Tasi, quindi a fronte della demagogia che il consigliere Florio prontamente propone e insieme al consiglio comunale gli vorrei porre una domanda: lei in che modo vuole proporre al consiglio comunale la copertura necessaria per la mancata applicazione della Tasi per un comune come quello di Agerola?

Consigliere Matteo Florio: Premesso che il consigliere Florio in qualche modo ha dato sempre il suo valido contributo nel consiglio comunale, demagogia credo di non farla e di non averla fatta mai, ritengo da questo punto di vista e spero che il consigliere Naclerio Tommaso mi risponderà se dai dati che ho dato e abbiamo letto che sono pari al 105 % se alla fine il comune farà cassa oppure no, se non incameriamo più di quanto andiamo a spendere, se corrisponde tutto al vero. Quando andremo al bilancio vedremo se dico bugie e vedremo se il comune fa cassa, e per me questo è un fatto estremamente grave e poi ognuno fa le proprie scelte ed io non propongo niente e non faccio nessuna demagogia, le ho detto solo questo, se poi per lei è demagogia se lo tiene per lei!

Consigliere Tommaso Naclerio: Lei dovrebbe avere la responsabilità di essere consigliere di opposizione.

Consigliere Matteo Florio: Sindaco, ripeto, non vorrei essere interrotto.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Facciamo concludere il consigliere Florio e poi procediamo con le dichiarazioni di voto, le affermazioni si commentano da sole.

Consigliere Matteo Florio: I cittadini devono assolutamente sapere che, ancora una volta, viene chiesto loro di fare un ulteriore sacrificio così come l'anno scorso per coprire questi servizi indivisibili, praticamente non solo coprono i costi ma verseranno qualcosa in più. Secondo questi dati entreranno circa 40.000 euro in più nelle casse del comune che li potrà spendere. Pertanto, come dicevo prima, io non sono a favore dell'aumento delle tasse ma sono fortemente convinto che bisognava a tutti i costi non applicare la Tasi. Mi fermo per il momento.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Procediamo alla dichiarazione di voto.

Consigliere Matteo Florio: Preannuncio il voto contrario, anzi contrarissimo.

Consigliere Tommaso Florio: Preannuncio il voto favorevole del gruppo di maggioranza.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Prima di porre in votazione l'argomento, voglio dire che capisco che il ruolo dell'opposizione è un ruolo scomodo, capisco pure che chi non è abituato ha difficoltà maggiori, il problema è che non si possono fare delle affermazioni prive di supporto. Il problema dell'imposizione della TASI non è stato inventato da quest'amministrazione ma è figlio di una logica imposta dal governo centrale, che, oltre a tagliare continuamente, anche quest'anno e lo vedremo in fase di approvazione del bilancio, i contributi erariali ai comuni, ed anche a non far diventare compartecipi i comuni sul gettito delle altre tassazioni statali sul proprio territorio, impone ai comuni di coprire i costi con una serie di procedure. La famosa Tasi, che sarebbe la pubblica illuminazione, la polizia municipale, la manutenzione delle strade, lo annunciava bene il consigliere Florio che vedo che conosce da dove arrivano i soldi, è una tassa che i comuni obbligatoriamente dovevano ammettere nella misura in cui non riuscivano a chiudere il bilancio. Perché non è possibile immaginare, e ringrazio il consigliere Naclerio per la domanda fatta al consigliere Florio, se abbiamo una spesa di 733.000 euro, questi soldi da dove vengono se non si chiude il bilancio, se non mettiamo la Tasi. Non è che mettiamo una nuova spesa, riguardano tutta una serie di attività ed i costi dell'energia e tutto il resto, quelle spese vanno coperte in qualche modo ed è chiaro che in altri comuni anche vicini a noi dove ci sono incassi da parcheggi di oltre 2.000.000 di euro all'anno, dove ci sono fitti di immobili per 800.000 euro l'anno e non bisogna andare molto lontano, è evidente che può essere probabile che siccome le entrate extra tributarie sono così alte, c'è la possibilità di applicare o non applicare la Tasi, ma riproporre a distanza di un anno questa stucchevole polemica senza proporre come si fa a risparmiare 733.000 euro, oppure dove si trovano questi soldi, mi sembra veramente una speculazione demagogica. Altra cosa è ragionare sui 37.000 euro residui a fronte di una copertura standard ipotizzata che si dovrebbe concretizzare nell'incasso, se l'incasso si realizza c'è evidentemente quello che dice il consigliere Florio, ma se l'incasso non si realizza, vuoi per morosità, vuoi per difficoltà di pagamenti, vuoi per una serie di procedure, i costi fissi ci sono comunque e le entrate forse non ci sono, allora il raffronto tra le entrate reali e i costi fissi è il parametro di riferimento giusto e su quello possiamo discutere. Quindi, chiusa questa parentesi, poi per l'anno scorso il consigliere Florio me lo dirà quando discuteremo il bilancio, grazie. Pongo in votazione l'argomento, chi è favorevole? voti favorevoli. Chi è contrario? un voto contrario. Votiamo l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco Andrea Buonocore, delegato al Bilancio.

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 24 del 11.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote e tariffe IUC anno 2014 nella seguente articolazione:

- Imposta Municipale Propria – IMU

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A/1- A/8-e A/9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (c.d. seconde-terze case)	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46%= 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille

- Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L.201/2011).	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/2011).	0,10%= 1,00 per mille

Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili: abitazioni principali, pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali (cat. A- B - C - D).	0,20% =2,00 per mille
--	------------------------------

- **Tassa sui Rifiuti - TARI**

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€ / mq
UTENZE DOMESTICHE		
A	1	Abitazioni civili e accessori
UTENZE NON DOMESTICHE		
B	1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo
	2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
	4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
	5	Musei, biblioteche, scuole , associaziani varie (culturali, sindacali, politiche, ecc,) , oratori e locali annessi a luoghi di culto
	6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast
	7	Mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria, pub
	8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)
	9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agrozootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.
	10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici
	11	Farmacie- parafarmacie
	12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi
	13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative , studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.
	14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse
	15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli ed articoli da regalo), negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.

16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10
----	--	------

Letto l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, e s.m.i., il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 488/2001 (legge finanziaria per l'anno 2001), così come confermato dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2015;

Considerato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale "IUC", sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che nel 2015 non essendoci stati mutamenti normativi il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri analoghi a quelli adottati nel 2014 che prevedono:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota dello 0,4 per cento e la detrazione di € 200,00 ;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;
- l'esenzione per i terreni agricoli essendo il Comune di Agerola classificato come Comune totalmente montano;

Dato atto che il comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011, prevedendo che a partire all'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato altresì che nella determinazione delle aliquote IMU, si dovrà in ogni caso rispettare il vincolo disposto dal comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributi comunali e Imposta Unica Comunale, poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 228 del 2012 la quale prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, trattenuta dall'Agenzia delle Entrate > Struttura di gestione degli F24 e pertanto non incassata dall'Ente, che sulla base dei dati disponibili sulla Finanza Locale ammonta per il Comune di Agerola ad € 653.393,03;

Considerato che con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

- l'art.1, comma 669, della Legge n. 147/2013, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della Tasi devono essere fissate in conformità con i servizi e costi, individuati ai sensi della lettera b), n. 2 del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede che con norma regolamentare, il Comune determini la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
- l'art. 1, comma 675, della Legge n.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. Tale quota, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento, è fissata nella misura del 10% per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Considerato necessario individuare, per l'anno 2015, i servizi e l'importo dei relativi costi che saranno coperti dalla Tasi, anche solo parzialmente così come desunti dallo schema del Bilancio di Previsione e di seguito riportati:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 142.591,56
Illuminazione Pubblica	€ 197.825,34
Servizi di protezione civile	€ 9.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 46.500,00
Polizia Municipale	€ 337.700,00
Totale costi	€ 733.616,90
Gettito Tasi previsto	€ 770.000,00
Percentuale copertura dei costi	95,27 %

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Dato atto che le ultime modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 non hanno comportato una sostanziale modifica della disciplina della Tarsu, ovvero della Tares semplificata, introdotta nel 2013 e recepita con deliberazione di C.C. n. 48 del 13.11.2013 con cui è stato confermato il regime di prelievo Tarsu;

Considerato che, in tal senso, la Tari continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, e confermato nel 2014, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Rilevato che sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, nel momento in cui si stabilisce che il Comune può determinare le tariffe Tari, in alternativa ai criteri del DPR n. 158/1999, quest'ultimo non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal DPR n. 158/1999;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in questa stessa seduta, è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 determinando i costi per la raccolta e lo smaltimento rifiuti, e che le tariffe saranno determinate a integrale copertura del costo del servizio;

Dato atto che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il Comune di Agerola, così come per l'anno 2014, e in alternativa ai criteri di cui al comma 651, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, c.d. "metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti";

Considerato che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo;
- per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, l'art. 1, comma 689, L. 147/2013 ha rimesso all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, per l'IMU e la TASI l'autoliquidazione, e per la Tari l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, di norma, le seguenti scadenze di pagamento:

- **IMU:** acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre;
- **TASI:** acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre;
con pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- **TARI:**
 1. rata unica entro il 16 ottobre 2015;
 2. con frazionamento in quattro rate: 1°rata entro il 16 ottobre 2015, 2°rata entro il 16 novembre 2015, 3° rata entro il 31 dicembre 2015, 4° rata a saldo entro il 16 febbraio 2016;

Dato atto che si ritiene opportuno confermare per l'anno 2015 le aliquote Tasi e Imu e le tariffe Tari così come determinate e approvate nell'anno 2014 con deliberazione di C.C. n. 24 dell'11.07.2014;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" inerente l'Imposta Municipale Propria – IMU -, il Tributo sui Servizi Indivisibili –TASI – e la Tassa sui Rifiuti – TARI - adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11.07.2014;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 23/2011;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;
- il D.lgs. n. 504/1992;
- il D.lgs. n. 446/1997;
- il D.lgs n. 267/2000;
- la legge n.147/2013;
- il D.P.R n. 158/99
- la vigente disciplina in materia;

Con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 9

assenti n. 4 (Avitabile, Panariello, Cuomo ed Acampora Luigi);

voti favorevoli n. 8

voti contrari n. 1 (Florio)

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte

- 1. Approvare** per l'anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015 confermando quelle approvate nel 2014 con deliberazione di C.C. n. 24 dell'11.07.2014 come di seguito riportate:

Imposta Municipale Propria – IMU

- **confermare** per l'anno 2015, le aliquote fissate nel 2014 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A/1- A/8-e A/9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (c.d. seconde-terze case)	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46%= 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille

- **confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nell'importo annuo di € 200,00;
- **dare atto** che il comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011, prevedendo che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita

ad abitazione principale **una ed una sola** unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- **stabilire** in € 12,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta;

Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI

- **confermare** per l'anno 2015, le aliquote fissate nel 2014 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L.201/2011).	0,10% = 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/201.	0,10% = 1,00 per mille
Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili: abitazioni principali, pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali (cat. A- B - C - D).	0,20% = 2,00 per mille

- **stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta ed il restante 90% a carico del proprietario;
- **dare atto** che la Tasi è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola** unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, che ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011);
- **fissare** in € 2,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto;
- **individuare** e determinare, in conformità a quanto statuito dall'art. 9 del Regolamento comunale IUC per l'anno 2015 i seguenti servizi indispensabili nell'ambito dei quali sono indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 142.591,56
Illuminazione Pubblica	€ 197.825,34
Servizi di protezione civile	€ 9.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 46.500,00
Polizia Municipale	€ 337.700,00
Totale costi	€ 733.616,90
Gettito Tasi previsto	€ 770.000,00
Percentuale copertura dei costi	95,27 %

Tassa sui Rifiuti - TARI

- **confermare** per l'anno 2015 le tariffe Tari, così come determinate e approvate nell'anno 2014, e riportate nel sotto prospetto riepilogativo, dando atto che per la formulazione e determinazione delle stesse, in analogia a quanto effettuato nell'anno 2014 con deliberazione di C.C. n. 24 del 11.07.2014 è stato utilizzato, avvalendosi del disposto dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, il metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti del nucleo familiare;

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€/mq
UTENZE DOMESTICHE		
A	1	Abitazioni civili e accessori
		1,81
UTENZE NON DOMESTICHE		
	1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismi
		5,90
	2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
		5,90
	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
		4,00

B	4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,80
	5	Musei, biblioteche, scuole , associaziani varie (culturali, sindacali, politiche, ecc,) , oratori e locali annessi a luoghi di culto	1,00
	6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast	3,45
	7	Mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria, pub	5,90
	8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)	5,00
	9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agrozootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.	4,50
	10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici	4,20
	11	Farmacie- parafarmacie	4,50
	12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi	3,50
	13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative , studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.	4,50
	14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse	3,90
	15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli ed articoli da regalo), negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.	3,90
	16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10

- **dare atto** che sull'importo della TARI si applica, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- **dare atto** che la Tari, previa documentata richiesta, è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola unità** immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80);

2. stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 4 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore e occupante	16 giugno
	Saldo Possessore e occupante	16 dicembre

TARI	Unica Rata	16 ottobre
	Con frazionamento in 4 Rate- 1^ Rata	16 ottobre
	2^ Rata	16 novembre
	3^ Rata	31 dicembre
	4^ Rata a saldo	16 febbraio 2016

3. **riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. **dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
5. **dare la più ampia diffusione** alla presente deliberazione, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, disponendone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Con separata votazione, unanime e favorevole resa dai 9 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Avitabile, Panariello, Cuomo ed Acampora Luigi) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.



COMUNE DI AGEROLA
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg.

Data 27.07.2015

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC (IMU-TASI-TARI) –
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO
2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **10:35**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	Ruocco Matteo	X	
2	Buonocore Andrea	X	
3	Acampora Salvatore	X	
4	Fusco Maurizio	X	
5	Avitabile Paolo		X
6	Naclerio Tommaso	X	
7	Milo Regina	X	
8	Mannini Giuseppe	X	
9	Panariello Giancarlo		X
10	Cuomo Giuseppe		X
11	Florio Matteo	X	
12	Acampora Luigi		X

Assegnati n. 12	Presenti n. 08
In carica n. 12	Assenti n. 04

E' presente altresì il **Sindaco prof. Luca Mascolo** che, constatato il numero legale per la validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il **Segretario Comunale dott.ssa Paola Pucci**.

E' assente l'assessora dott.ssa Giuseppina Mandara.

La seduta è pubblica.

Consigliere Andrea Buonocore: Procedo alla lettura dei passaggi principali della proposta e ne chiedo l'approvazione.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Prima di procedere alla discussione devo comunicare al consiglio che per un errore di battitura nella proposta all'attenzione del consiglio che pur essendo stata calcolata con attenzione la percentuale della copertura dei costi del servizio TASI era stato scritto 373 al posto di 333 mila ovviamente la percentuale del 97,5% sarebbe uscita una percentuale superiore al 100 % addirittura al 147 % quindi di conseguenza si capisce che era un errore di trascrizione, come pure c'era un refuso in ultima pagina sulla 4 rata al saldo è scritto 16 febbraio 2016 invece che 16 febbraio 2015. Tanto vi dovevo, chi chiede la parola?

Consigliere Florio Matteo: Sindaco, mi potete ripetere la correzione?

Sindaco prof. Luca Mascolo: Allora, a pagina 5, dove sta articolata alla fine della TASI totale costi 733.616,00 nella prima proposta posta agli atti era 773 e siccome il gettito previsto è 770 mila la percentuale non sarebbe correttamente indicata 45 e 27 il che fa capire che ci stava un errore di battitura materiale ma sarebbe stato 100,47 % .

Consigliere Matteo Florio: ... Allora il gettito TASI previsto ...

Sindaco prof. Luca Mascolo: Non è cambiato nulla, rimane ed è, 770 il totale costi per errore invece del 3 è stato scritto 7 invece di 733 era uscito 373 e la percentuale era stata calcolata correttamente nel documento iniziale 95,27 se no sarebbe stato 100,47 se era 733 perché superando i costi avremmo avuto una percentuale superiore

Consigliere Florio Matteo: Quello che ha detto era la cosa che mi ero appuntato perché i numeri non quadravano però ritengo che se prendiamo quello che veniva fuori dal prospetto esattamente 773.616 e i costi totali e il gettito 770 alla copertura era 95 e secondo la matematica stavamo quasi prossimi al 100 % e alla proposta che ci stava agli atti riportava dei numeri che non corrispondono

Sindaco prof. Luca Mascolo: Consigliere, sta discutendo di una cosa che ho già preannunciato, possiamo entrare nella sostanza.

Consigliere Florio Matteo: Sindaco, prima di tutto non vorrei essere interrotto. Ripeto, dalla proposta agli atti del consiglio comunale, veniva fuori che i costi totali della TASI ammontavano a 773.616,90 con il gettito invece previsto da parte della TASI 770 mila la percentuale di copertura secondo me era pari al 99 % dopo che il sindaco giustamente ha riferito che ci è stato un errore su questa somma di questa tabella non poteva venire fuori 773 mila ma viene fuori 733.616,90 con oggi noi abbiamo esattamente una copertura ad oggi se rimaniamo questi numeri che dalla somma vengono fuori abbiamo una copertura e vuol dire che il cittadino su questi servizi indivisibili copre attraverso le proprie tasse se vogliamo farlo capire il 105 per cento significa che noi pensavamo di spendere 733 invece ne incameriamo 770 mila andando a pagare oltre di quello che andiamo a spendere e significa che il comune su questi servizi indivisibili andrà a fare cassa di 40 mila euro non so preciso ma i cittadini devono sapere che il comune fa cassa, noi eravamo fortemente polemici sull'introduzione della Tasi e ritengo ancora oggi di esserlo alla pari perché ci sono comuni anche più piccoli di noi che non hanno ritenuto opportuno istituire la Tasi e ritengo che proprio il momento di forte difficoltà questo è stato un errore lo detto l'anno scorso e come lo è quest'anno e ripeto e quest'anno il comune andrà a far cassa visto che la differenza di 40 mila euro andranno nelle casse del comune, e su questo so di non essere smentito per il momento mi fermo e mi riservo di intervenire

Consigliere Tommaso Naclerio: Credo che l'argomento sia di importanza notevole visto che parliamo di applicazione di aliquote e trovo abbastanza stucchevole la polemica che sta sollevando il consigliere Florio, che non fa altro che fare demagogia andando a speculare su un argomento sensibile e fare confronti con comuni che non hanno la Tasi e fa riferimento a comuni che hanno la possibilità di andare a trovare copertura per la mancanza di applicazione della Tasi, quindi a fronte della demagogia che il consigliere Florio prontamente propone e insieme al consiglio comunale gli vorrei porre una domanda: lei in che modo vuole proporre al consiglio comunale la copertura necessaria per la mancata applicazione della Tasi per un comune come quello di Agerola?

Consigliere Matteo Florio: Premesso che il consigliere Florio in qualche modo ha dato sempre il suo valido contributo nel consiglio comunale, demagogia credo di non farla e di non averla fatta mai, ritengo da questo punto di vista e spero che il consigliere Naclerio Tommaso mi risponderà se dai dati che ho dato e abbiamo letto che sono pari al 105 % se alla fine il comune farà cassa oppure no, se non incameriamo più di quanto andiamo a spendere, se corrisponde tutto al vero. Quando andremo al bilancio vedremo se dico bugie e vedremo se il comune fa cassa, e per me questo è un fatto estremamente grave e poi ognuno fa le proprie scelte ed io non propongo niente e non faccio nessuna demagogia, le ho detto solo questo, se poi per lei è demagogia se lo tiene per lei!

Consigliere Tommaso Naclerio: Lei dovrebbe avere la responsabilità di essere consigliere di opposizione.

Consigliere Matteo Florio: Sindaco, ripeto, non vorrei essere interrotto.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Facciamo concludere il consigliere Florio e poi procediamo con le dichiarazioni di voto, le affermazioni si commentano da sole.

Consigliere Matteo Florio: I cittadini devono assolutamente sapere che, ancora una volta, viene chiesto loro di fare un ulteriore sacrificio così come l'anno scorso per coprire questi servizi indivisibili, praticamente non solo coprono i costi ma verseranno qualcosa in più. Secondo questi dati entreranno circa 40.000 euro in più nelle casse del comune che li potrà spendere. Pertanto, come dicevo prima, io non sono a favore dell'aumento delle tasse ma sono fortemente convinto che bisognava a tutti i costi non applicare la Tasi. Mi fermo per il momento.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Procediamo alla dichiarazione di voto.

Consigliere Matteo Florio: Preannuncio il voto contrario, anzi contrarissimo.

Consigliere Tommaso Florio: Preannuncio il voto favorevole del gruppo di maggioranza.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Prima di porre in votazione l'argomento, voglio dire che capisco che il ruolo dell'opposizione è un ruolo scomodo, capisco pure che chi non è abituato ha difficoltà maggiori, il problema è che non si possono fare delle affermazioni prive di supporto. Il problema dell'imposizione della TASI non è stato inventato da quest'amministrazione ma è figlio di una logica imposta dal governo centrale, che, oltre a tagliare continuamente, anche quest'anno e lo vedremo in fase di approvazione del bilancio, i contributi erariali ai comuni, ed anche a non far diventare compartecipi i comuni sul gettito delle altre tassazioni statali sul proprio territorio, impone ai comuni di coprire i costi con una serie di procedure. La famosa Tasi, che sarebbe la pubblica illuminazione, la polizia municipale, la manutenzione delle strade, lo annunciava bene il consigliere Florio che vedo che conosce da dove arrivano i soldi, è una tassa che i comuni obbligatoriamente dovevano ammettere nella misura in cui non riuscivano a chiudere il bilancio. Perché non è possibile immaginare, e ringrazio il consigliere Naclerio per la domanda fatta al consigliere Florio, se abbiamo una spesa di 733.000 euro, questi soldi da dove vengono se non si chiude il bilancio, se non mettiamo la Tasi. Non è che mettiamo una nuova spesa, riguardano tutta una serie di attività ed i costi dell'energia e tutto il resto, quelle spese vanno coperte in qualche modo ed è chiaro che in altri comuni anche vicini a noi dove ci sono incassi da parcheggi di oltre 2.000.000 di euro all'anno, dove ci sono fitti di immobili per 800.000 euro l'anno e non bisogna andare molto lontano, è evidente che può essere probabile che siccome le entrate extra tributarie sono così alte, c'è la possibilità di applicare o non applicare la Tasi, ma riproporre a distanza di un anno questa stucchevole polemica senza proporre come si fa a risparmiare 733.000 euro, oppure dove si trovano questi soldi, mi sembra veramente una speculazione demagogica. Altra cosa è ragionare sui 37.000 euro residui a fronte di una copertura standard ipotizzata che si dovrebbe concretizzare nell'incasso, se l'incasso si realizza c'è evidentemente quello che dice il consigliere Florio, ma se l'incasso non si realizza, vuoi per morosità, vuoi per difficoltà di pagamenti, vuoi per una serie di procedure, i costi fissi ci sono comunque e le entrate forse non ci sono, allora il raffronto tra le entrate reali e i costi fissi è il parametro di riferimento giusto e su quello possiamo discutere. Quindi, chiusa questa parentesi, poi per l'anno scorso il consigliere Florio me lo dirà quando discuteremo il bilancio, grazie. Pongo in votazione l'argomento, chi è favorevole? voti favorevoli. Chi è contrario? un voto contrario. Votiamo l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco Andrea Buonocore, delegato al Bilancio.

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 24 del 11.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote e tariffe IUC anno 2014 nella seguente articolazione:

- Imposta Municipale Propria – IMU

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A/1- A/8-e A/9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (c.d. seconde-terze case)	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46%= 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille

- Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L.201/2011).	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/2011).	0,10%= 1,00 per mille

Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili: abitazioni principali, pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali (cat. A- B - C - D).	0,20% =2,00 per mille
--	------------------------------

- **Tassa sui Rifiuti - TARI**

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€/mq
UTENZE DOMESTICHE		
A	1	Abitazioni civili e accessori
UTENZE NON DOMESTICHE		
B	1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo
	2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
	4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
	5	Musei, biblioteche, scuole, associazioni varie (culturali, sindacali, politiche, ecc.), oratori e locali annessi a luoghi di culto
	6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast
	7	Mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria, pub
	8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)
	9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agrozootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.
	10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici
	11	Farmacie- parafarmacie
	12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi
	13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative, studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.
	14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse
	15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli ed articoli da regalo), negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.

16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10
----	--	------

Letto l'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, e s.m.i., il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 488/2001 (legge finanziaria per l'anno 2001), così come confermato dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2015;

Considerato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale "IUC", sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che nel 2015 non essendoci stati mutamenti normativi il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri analoghi a quelli adottati nel 2014 che prevedono:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota dello 0,4 per cento e la detrazione di € 200,00 ;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;
- l'esenzione per i terreni agricoli essendo il Comune di Agerola classificato come Comune totalmente montano;

Dato atto che il comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011, prevedendo che a partire all'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato altresì che nella determinazione delle aliquote IMU, si dovrà in ogni caso rispettare il vincolo disposto dal comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributi comunali e Imposta Unica Comunale, poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 228 del 2012 la quale prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, trattenuta dall'Agenzia delle Entrate > Struttura di gestione degli F24 e pertanto non incassata dall'Ente, che sulla base dei dati disponibili sulla Finanza Locale ammonta per il Comune di Agerola ad € 653.393,03;

Considerato che con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

- l'art.1, comma 669, della Legge n. 147/2013, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della Tasi devono essere fissate in conformità con i servizi e costi, individuati ai sensi della lettera b), n. 2 del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede che con norma regolamentare, il Comune determini la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
- l'art. 1, comma 675, della Legge n.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. Tale quota, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento, è fissata nella misura del 10% per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Considerato necessario individuare, per l'anno 2015, i servizi e l'importo dei relativi costi che saranno coperti dalla Tasi, anche solo parzialmente così come desunti dallo schema del Bilancio di Previsione e di seguito riportati:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 142.591,56
Illuminazione Pubblica	€ 197.825,34
Servizi di protezione civile	€ 9.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 46.500,00
Polizia Municipale	€ 337.700,00
Totale costi	€ 733.616,90
Gettito Tasi previsto	€ 770.000,00
Percentuale copertura dei costi	95,27 %

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Dato atto che le ultime modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 non hanno comportato una sostanziale modifica della disciplina della Tarsu, ovvero della Tares semplificata, introdotta nel 2013 e recepita con deliberazione di C.C. n. 48 del 13.11.2013 con cui è stato confermato il regime di prelievo Tarsu;

Considerato che, in tal senso, la Tari continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, e confermato nel 2014, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Rilevato che sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, nel momento in cui si stabilisce che il Comune può determinare le tariffe Tari, in alternativa ai criteri del DPR n. 158/1999, quest'ultimo non costituisce quindi l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal DPR n. 158/1999;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Considerato che, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in questa stessa seduta, è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 determinando i costi per la raccolta e lo smaltimento rifiuti, e che le tariffe saranno determinate a integrale copertura del costo del servizio;

Dato atto che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il Comune di Agerola, così come per l'anno 2014, e in alternativa ai criteri di cui al comma 651, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, c.d. "metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti";

Considerato che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo;
- per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, l'art. 1, comma 689, L. 147/2013 ha rimesso all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, per l'IMU e la TASI l'autoliquidazione, e per la Tari l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, di norma, le seguenti scadenze di pagamento:

- **IMU:** acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre;
- **TASI:** acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre;
con pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- **TARI:**
 1. rata unica entro il 16 ottobre 2015;
 2. con frazionamento in quattro rate: 1°rata entro il 16 ottobre 2015, 2°rata entro il 16 novembre 2015, 3° rata entro il 31 dicembre 2015, 4° rata a saldo entro il 16 febbraio 2016;

Dato atto che si ritiene opportuno confermare per l'anno 2015 le aliquote Tasi e Imu e le tariffe Tari così come determinate e approvate nell'anno 2014 con deliberazione di C.C. n. 24 dell'11.07.2014;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" inerente l'Imposta Municipale Propria – IMU -, il Tributo sui Servizi Indivisibili –TASI – e la Tassa sui Rifiuti – TARI - adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11.07.2014;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 23/2011;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;
- il D.lgs. n. 504/1992;
- il D.lgs. n. 446/1997;
- il D.lgs n. 267/2000;
- la legge n.147/2013;
- il D.P.R n. 158/99
- la vigente disciplina in materia;

Con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 9

assenti n. 4 (Avitabile, Panariello, Cuomo ed Acampora Luigi);

voti favorevoli n. 8

voti contrari n. 1 (Florio)

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte

- 1. Approvare** per l'anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015 confermando quelle approvate nel 2014 con deliberazione di C.C. n. 24 dell'11.07.2014 come di seguito riportate:

Imposta Municipale Propria – IMU

- **confermare** per l'anno 2015, le aliquote fissate nel 2014 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A/1- A/8-e A/9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (c.d. seconde-terze case)	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46%= 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille

- **confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nell'importo annuo di € 200,00;
- **dare atto** che il comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011, prevedendo che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita

ad abitazione principale **una ed una sola** unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- **stabilire** in € 12,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta;

Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI

- **confermare** per l'anno 2015, le aliquote fissate nel 2014 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L.201/2011).	0,10% = 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/201.	0,10% = 1,00 per mille
Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili: abitazioni principali, pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali (cat. A- B - C - D).	0,20% = 2,00 per mille

- **stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta ed il restante 90% a carico del proprietario;
- **dare atto** che la Tasi è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola** unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, che ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011);
- **fissare** in € 2,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto;
- **individuare** e determinare, in conformità a quanto statuito dall'art. 9 del Regolamento comunale IUC per l'anno 2015 i seguenti servizi indispensabili nell'ambito dei quali sono indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 142.591,56
Illuminazione Pubblica	€ 197.825,34
Servizi di protezione civile	€ 9.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 46.500,00
Polizia Municipale	€ 337.700,00
Totale costi	€ 733.616,90
Gettito Tasi previsto	€ 770.000,00
Percentuale copertura dei costi	95,27 %

Tassa sui Rifiuti - TARI

- **confermare** per l'anno 2015 le tariffe Tari, così come determinate e approvate nell'anno 2014, e riportate nel sotto prospetto riepilogativo, dando atto che per la formulazione e determinazione delle stesse, in analogia a quanto effettuato nell'anno 2014 con deliberazione di C.C. n. 24 del 11.07.2014 è stato utilizzato, avvalendosi del disposto dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, il metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti del nucleo familiare;

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€/mq
UTENZE DOMESTICHE		
A	1	Abitazioni civili e accessori
		1,81
UTENZE NON DOMESTICHE		
	1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismi
		5,90
	2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
		5,90
	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
		4,00

B	4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,80
	5	Musei, biblioteche, scuole , associaziani varie (culturali, sindacali, politiche, ecc,) , oratori e locali annessi a luoghi di culto	1,00
	6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast	3,45
	7	Mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticceria, pub	5,90
	8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)	5,00
	9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agrozootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.	4,50
	10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici	4,20
	11	Farmacie- parafarmacie	4,50
	12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi	3,50
	13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative , studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.	4,50
	14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse	3,90
	15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli ed articoli da regalo), negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.	3,90
	16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10

- **dare atto** che sull'importo della TARI si applica, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- **dare atto** che la Tari, previa documentata richiesta, è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola unità** immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80);

2. stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 4 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore e occupante	16 giugno
	Saldo Possessore e occupante	16 dicembre

TARI	Unica Rata	16 ottobre
	Con frazionamento in 4 Rate- 1^ Rata	16 ottobre
	2^ Rata	16 novembre
	3^ Rata	31 dicembre
	4^ Rata a saldo	16 febbraio 2016

3. **riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. **dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
5. **dare la più ampia diffusione** alla presente deliberazione, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, disponendone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Con separata votazione, unanime e favorevole resa dai 9 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Avitabile, Panariello, Cuomo ed Acampora Luigi) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Luca Mascolo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Agerola , lì 6 agosto 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Bonaventura Milano

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

Agerola, lì 6 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Paola Pucci

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000);


Agerola, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Pucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, lì 6 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Pucci



Comune di Agerola

Prov. di Napoli

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000.

OGGETTO DI DELIBERAZIONE

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC (IMU-TASI-TARI) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015.**

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE.

Data **22 LUG. 2015**



IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Giovanna Peccerillo

REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE.

Data **22 LUG. 2015**



IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Giovanna Peccerillo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Data

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Giovanna Peccerillo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Luca Mascolo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Agerola , lì 6 agosto 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Bonaventura Milano

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

Agerola, lì 6 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Paola Pucci

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000);

Agerola, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Pucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, lì 6 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Pucci